**CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 luglio 2010**
**(OR. en)**

**11963/1/10**
**REV 1**

**Fascicolo interistituzionale: 2009/0142 (COD)**

**EF 77**
**ECOFIN 439**
**SURE 32**
**CODEC 666**

**NOTA**

| | |
|---|---|
| della: | presidenza |
| alle: | delegazioni |
| Oggetto: | Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità bancaria europea<br>- Compromesso della presidenza |

Si allega per le delegazioni un compromesso della presidenza sulla proposta in oggetto.

**Estratti**

Proposta di

**REGOLAMENTO del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità bancaria europea**

Articolo 5

L'Autorità ha sede a Londra.

Articolo 6, paragrafo 3

Soppresso

Articolo 6 bis, paragrafo 5

L'Autorità può proibire o limitare temporaneamente talune attività finanziarie che mettono a repentaglio il corretto funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario dell'Unione nei casi e alle condizioni specificati negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 o in caso di necessità dovuta a situazioni di emergenza in conformità e a norma delle condizioni di cui all'articolo 10.

L'Autorità riesamina tale decisione a intervalli specificati e alle condizioni stabilite negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 oppure, in caso di emergenza, riesamina la decisione a intervalli opportuni e almeno una volta al mese.

Considerando per l'articolo 6 bis

Introdurre un considerando secondo cui "nei casi in cui un divieto o una limitazione temporanei di talune attività finanziarie hanno un impatto intersettoriale, la normativa settoriale dovrebbe prevedere che l'Autorità coordini la sua azione con, se del caso, l'ESMA e l'EIOPA".

Articolo 10, punto 1 bis

Il Consiglio, in consultazione con la Commissione e il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e, se del caso, le autorità di vigilanza europee, può adottare una decisione indirizzata all'Autorità con la quale determina l'esistenza di una situazione di emergenza ai fini del presente regolamento, su richiesta dell'Autorità, della Commissione o del CERS. Il Consiglio riesamina la decisione a intervalli opportuni e almeno una volta al mese. Se non è rinnovata dopo un mese, la decisione scade automaticamente. Il Consiglio può dichiarare la cessazione della situazione di emergenza in qualsiasi momento.

Qualora ritengano che sussista la probabilità che si verifichi una situazione di emergenza, il CERS o le autorità di vigilanza europee (ESA) emanano una raccomandazione riservata destinata al Consiglio e forniscono una valutazione della situazione stessa. Il Consiglio valuterà quindi l'opportunità di convocare una riunione. È garantita a tale riguardo una doverosa attenzione alla riservatezza.

Se il Consiglio constata l'esistenza di una situazione di emergenza, ne informa debitamente e senza indugio il Parlamento europeo e la Commissione.

Articolo 10, paragrafo 3

Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, se un'autorità competente non si conforma alla decisione dell'Autorità di cui al paragrafo 2 entro il termine ivi fissato, quest'ultima può, se i pertinenti obblighi previsti negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ivi inclusi gli standard tecnici di regolamentazione e di esecuzione adottati conformemente agli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono direttamente applicabili agli istituti finanziari, adottare una decisione nei confronti di un singolo istituto finanziario, imponendogli di prendere le misure necessarie per rispettare gli obblighi imposti dalla suddetta normativa, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica. Ciò si applica soltanto nelle situazioni in cui un'autorità competente non applica gli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ivi inclusi gli standard tecnici di regolamentazione e di esecuzione adottati conformemente agli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o li applica in un modo che sembra una manifesta violazione degli stessi, e se rimediare urgentemente a tale violazione è necessario per ripristinare il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario nell'Unione europea.

Articolo 11, paragrafo 1

Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 9, se un'autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una misura adottata da un'autorità competente di un altro Stato membro o con l'assenza di intervento da parte di quest'ultima in casi specificati nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità può, su richiesta di una o più autorità competenti interessate o di sua iniziativa, prestare assistenza alle autorità per trovare un accordo conformemente alla procedura di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

Considerando:

(22) Per assicurare una vigilanza efficiente ed efficace ed una considerazione equilibrata delle posizioni delle autorità competenti di Stati membri diversi, occorre che l'Autorità sia autorizzata a risolvere le controversie in situazioni transfrontaliere tra le autorità competenti con valore vincolante, anche nei collegi delle autorità di vigilanza. Occorre prevedere una fase di conciliazione, durante la quale le autorità competenti possano raggiungere un accordo. È opportuno che la competenza dell'Autorità copra le controversie relative alla procedura seguita o al contenuto di una misura adottata da un'autorità competente di uno Stato membro o all'assenza di intervento da parte di quest'ultima nei casi specificati nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento. In una siffatta situazione, una delle autorità di vigilanza interessate può sottoporre la questione all'autorità europea di vigilanza competente, che dovrebbe agire in conformità del presente regolamento. Essa può prescrivere alle autorità competenti interessate di adottare provvedimenti specifici, o astenersi dal farlo, per risolvere la questione al fine di assicurare la conformità alla normativa dell'UE, con effetti vincolanti per le autorità competenti interessate. Se un'autorità competente non si conforma alla decisione risolutiva nei suoi confronti, l'Autorità dovesse essere autorizzata ad adottare decisioni indirizzate direttamente agli istituti finanziari nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione ad essi direttamente applicabile. Il potere di adottare tale decisione dovrebbe applicarsi solo in ultima istanza e solo per garantire la corretta e coerente applicazione del diritto dell'Unione. Nei casi in cui la pertinente normativa dell'UE attribuisce potere discrezionale alle autorità competenti degli Stati membri, le decisioni adottate dalle ESA non possono sostituire l'esercizio, in conformità del diritto dell'Unione europea, di tale discrezionalità.

Articolo 11, paragrafo 4

Fatti salvi i poteri attribuiti alla Commissione dall'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, se un'autorità competente non si conforma alla decisione dell'Autorità e pertanto omette di assicurare che un istituto finanziario rispetti gli obblighi che gli sono direttamente applicabili ai sensi della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità può adottare nei confronti del singolo istituto finanziario una decisione individuale che gli impone di adottare le misure necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono ai sensi del diritto dell'Unione europea, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.

Articolo 12

1. L'Autorità contribuisce a promuovere e a monitorare il funzionamento efficiente, efficace e uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza di cui alla direttiva 2006/48/CE e a promuovere la coerenza nell'applicazione del diritto dell'Unione in tutti i collegi. Con l'obiettivo della convergenza delle migliori prassi in materia di vigilanza, il personale dell'Autorità ha facoltà di partecipare alle attività dei collegi delle autorità di vigilanza, compresi i sopralluoghi, effettuate congiuntamente da due o più autorità competenti.

2. L'Autorità guida le attività volte ad assicurare un funzionamento uniforme e coerente dei collegi di vigilanza per gli istituti transfrontalieri in tutto il territorio dell'Unione europea, tenendo conto del rischio sistemico costituito dagli istituti finanziari di cui all'articolo 12 ter.

   Ai fini del presente articolo l'Autorità viene considerata un'"autorità competente" ai sensi della normativa applicabile.

Essa può:

a) raccogliere e condividere tutte le informazioni pertinenti in collaborazione con le autorità competenti in modo da facilitare i lavori dei collegi delle autorità di vigilanza e istituire e gestire un sistema centrale per rendere queste informazioni accessibili alle autorità competenti nei collegi delle autorità di vigilanza;

b) avviare e coordinare le prove di stress su scala dell'Unione conformemente all'articolo 17 del regolamento .../... EBA per valutare la resilienza degli istituti finanziari, in particolare il rischio sistemico costituito dagli istituti finanziari di cui all'articolo 12 ter, ad andamenti negativi dei mercati, nonché una valutazione del potenziale aumento del rischio sistemico in situazioni di stress, assicurando che a livello nazionale venga applicata una metodologia uniforme per tali prove; può anche, se necessario, formulare una raccomandazione all'autorità competente per risolvere problemi rilevati nelle prove di stress;

c) promuovere attività di vigilanza effettive ed efficaci, ivi compresa la valutazione dei rischi ai quali gli istituti finanziari sono o potrebbero essere esposti quali determinati secondo la procedura di valutazione della vigilanza o in situazioni di stress;

d) sovraintendere, conformemente ai compiti e ai poteri specificati nel presente regolamento, ai compiti svolti dalle autorità competenti e

e) chiedere ulteriori deliberazioni di un collegio in tutti i casi in cui ritenga che la decisione dia luogo a un'applicazione errata del diritto dell'Unione o non contribuisca all'obiettivo della convergenza delle prassi di vigilanza. Può altresì chiedere all'autorità di vigilanza su base consolidata di programmare una riunione del collegio o di aggiungere un punto all'ordine del giorno di una riunione.

3. L'autorità può elaborare standard tecnici di regolamentazione ed esecuzione per assicurare condizioni di applicazione uniformi riguardo alle disposizioni relative al funzionamento operativo dei collegi e formulare orientamenti e raccomandazioni adottati a norma dell'articolo 8 per promuovere la convergenza del funzionamento e delle migliori prassi in materia di vigilanza secondo quanto deciso dai collegi delle autorità di vigilanza.

3ter. Un ruolo di mediazione giuridicamente vincolante dovrebbe permettere all'Autorità di risolvere le controversie fra autorità competenti secondo la procedura di cui all'articolo 11. L'Autorità può adottare decisioni in materia di vigilanza direttamente applicabili all'istituto interessato conformemente all'articolo 11.

Il comitato congiunto può comporre le controversie intersettoriali fra autorità competenti secondo le procedure di cui agli articoli 11 e 42.

Articolo 12 bis

1. L'Autorità prende debitamente in considerazione il rischio sistemico definito dal regolamento (UE) n. .../2010 [CERS] come rischio di perturbazione nel sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative per il mercato interno e l'economia reale e affronta i rischi di perturbazione dei servizi finanziari che i) sono imputabili a un deterioramento totale o parziale del sistema finanziario e ii) sono potenzialmente in grado di produrre effetti negativi gravi per il mercato interno e l'economia reale [Nota: adattare la definizione al testo finale relativo al CERS].

L'Autorità prende eventualmente in considerazione il monitoraggio e la valutazione del rischio sistemico, quale elaborato dal CERS, e reagisce a segnalazioni e raccomandazioni emesse da quest'ultima conformemente all'articolo [17] del regolamento relativo al CERS.

2. L'Autorità, in collaborazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico e in conformità dell'articolo 12 ter, paragrafo 1, elabora un approccio comune all'identificazione e alla misurazione dell'importanza sistemica, ivi inclusi eventualmente gli indicatori quantitativi e qualitativi.

   Detti indicatori costituiscono un elemento cruciale nel definire le opportune azioni di vigilanza. L'Autorità sorveglia il grado di convergenza delle decisioni prese, al fine di promuovere un approccio comune.

3. Fatti salvi gli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità elabora, secondo necessità, orientamenti e raccomandazioni supplementari per gli istituti finanziari, allo scopo di tener conto del rischio sistemico che costituiscono.

   L'Autorità assicura che il rischio sistemico costituito dagli istituti finanziari sia preso in considerazione nell'elaborazione dei progetti di standard tecnici di regolamentazione e di esecuzione nei settori previsti dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

4. Su richiesta di una o più autorità competenti, il Consiglio, il Parlamento europeo o la Commissione, o di propria iniziativa l'Autorità, possono condurre un'indagine su un tipo particolare di istituto finanziario, su un tipo di prodotto o su un tipo di condotta allo scopo di valutare le potenziali minacce per la stabilità del sistema finanziario e raccomandare interventi appropriati alle autorità competenti interessate.

   In questi casi l'Autorità può esercitare i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento, in particolare dall'articolo 20.

5. Il comitato congiunto assicura il coordinamento intersettoriale generale delle attività svolte ai sensi del presente articolo.

Articolo 12 ter

Identificazione e misurazione dell'importanza sistemica

1. Di concerto con il CERS, l'Autorità elabora criteri per l'identificazione e la misurazione dell'importanza sistemica e un sistema adeguato di prove di stress che prevede una valutazione del potenziale aumento del rischio sistemico costituito dagli istituti finanziari in situazioni di stress.

2. L'Autorità tiene pienamente conto dei pertinenti approcci a livello internazionale nell'elaborare i criteri di identificazione e misurazione del rischio sistemico costituito dagli istituti finanziari, tra cui quelli istituiti dall'FSB, dall'FMI e dalla BRI.

Articolo 12 quater

Capacità costante di reagire ai rischi sistemici

1. L'Autorità garantisce di avere la capacità specialistica costante di reagire efficacemente alla materializzazione dei rischi sistemici di cui all'articolo 12, lettere a) e b).

2. L'Autorità esegue i compiti ad essa conferiti dal presente regolamento e dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e contribuisce a garantire una gestione coerente e coordinata delle crisi e un regime di risoluzione delle controversie nell'UE.

Articolo 12 quarter bis

Procedure di ripresa e di risoluzione

1. L'Autorità contribuisce e partecipa attivamente a elaborare e coordinare piani di ripresa e di risoluzione, procedure in situazioni di emergenza e misure preventive per ridurre al minimo l'impatto sistemico di un eventuale fallimento efficaci e coerenti.

2. L'Autorità può individuare migliori pratiche intese a facilitare la risoluzione dei problemi degli istituti in fallimento e, in particolare, di gruppi transfrontalieri, con modalità che evitino il contagio, facendo in modo da rendere disponibili strumenti idonei, tra cui risorse sufficienti, e da consentire che i problemi dell'istituto o del gruppo siano risolti in maniera ordinata, efficace sotto il profilo dei costi e tempestiva.

3. L'Autorità può elaborare standard tecnici di regolamentazione ed esecuzione come specificato negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in conformità della procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del presente regolamento.

Articolo 12 quinquies

Regime europeo dei sistemi di garanzia dei depositi

1. L'Autorità contribuisce a rafforzare il regime europeo dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi deliberando nell'ambito dei poteri ad essa conferiti nel presente regolamento per garantire la corretta applicazione della direttiva 94/19/CE al fine di assicurare che i sistemi nazionali di garanzia dei depositi siano adeguatamente finanziati da contributi degli istituti finanziari, compresi quelli che sono stabiliti e che raccolgono depositi all'interno dell'Unione, ma aventi sede al di fuori di essa, come previsto nella direttiva 94/19/CE, e forniscano un elevato livello di protezione a tutti i depositanti in un quadro armonizzato a livello di Unione, che lasci impregiudicato il ruolo stabilizzante di salvaguardia dei regimi di garanzia reciproci, a condizione che soddisfino la normativa dell'Unione europea.

2. L'articolo 8 relativo ai poteri dell'Autorità di adottare orientamenti e raccomandazioni si applica ai sistemi garanzia dei depositi.

3. L'Autorità può elaborare standard tecnici di regolamentazione ed esecuzione come specificato negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in conformità della procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del presente regolamento.

Articolo 12 sexies

Sistema europeo per la risoluzione delle crisi nel settore bancario e modalità di finanziamento

1. L'Autorità contribuisce a sviluppare metodi di risoluzione dei problemi degli istituti finanziari in fallimento attraverso modalità che evitino il contagio e consentano di liquidarle in maniera ordinata e tempestiva, ed anche, se del caso, meccanismi di finanziamento coerenti e solidi, ove opportuno.

2. L'Autorità contribuisce a valutare l'esigenza di un sistema di meccanismi di finanziamento coerenti, solidi e credibili, con idonei strumenti di finanziamento connessi ad una serie di modalità di gestione coordinata delle crisi nazionali.

   L'Autorità contribuisce ai lavori sulle questioni attinenti a condizioni parità e sugli effetti cumulativi di eventuali sistemi di prelievi e tasse a carico degli istituti finanziari che potrebbero essere introdotti per assicurare un'equa ripartizione degli oneri e stabilire incentivi volti a contenere il rischio sistemico nell'ambito di un quadro di risoluzione credibile.

   Il riesame del presente regolamento, previsto nell'articolo x, valuta in particolare l'eventuale potenziamento del ruolo dell'Autorità bancaria europea (EBA) in un quadro per la prevenzione, la gestione e la risoluzione delle crisi.

Considerando connessi agli articoli da 12 a 12 sexies:

Una convergenza nei settori della prevenzione, della gestione e della risoluzione delle crisi, senza trascurare i meccanismi di finanziamento, è necessaria per garantire che le autorità pubbliche siano in grado di risolvere i problemi degli istituti finanziari in fallimento minimizzando al tempo stesso gli effetti dei fallimenti sul sistema finanziario, il ricorso al denaro dei contribuenti per il salvataggio delle banche e l'uso di risorse del settore pubblico, limitando i danni all'economia e coordinando l'applicazione di misure di risoluzione nazionali. In tal senso è tassativo elaborare un'insieme di norme comuni su una serie completa di strumenti di prevenzione e risoluzione dei problemi delle banche in fallimento per affrontare in particolare la crisi di istituti di grandi dimensioni transfrontalieri e/o collegati, e si dovrebbe valutare la necessità di conferire all'Autorità pertinenti poteri supplementari.

Nel riesame in corso della direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi e della direttiva sui sistemi di indennizzo degli investitori, si prende atto dell'intenzione della Commissione di prestare particolare attenzione all'esigenza di garantire un'ulteriore armonizzazione in tutta l'UE. Anche nel settore assicurativo si prende atto dell'intenzione della Commissione di esaminare la possibilità di introdurre norme europee di tutela dei titolari di polizze assicurative in caso di compagnie di assicurazione in fallimento.

Le Autorità di vigilanza europee (ESA) dovrebbero svolgere un ruolo importante in questi settori e dovrebbero essere conferiti loro adeguati poteri riguardo ai regimi europei dei sistemi di garanzia.

Dichiarazioni connesse agli articoli da 12 a 12 sexies:

La Commissione, nella sua comunicazione del 26 maggio 2010 sui fondi di risoluzione per il settore bancario, ha messo in risalto che un primo passo opportuno potrebbe essere un sistema basato sulla creazione di una rete armonizzata di fondi nazionali legati ad un insieme coordinato di dispositivi nazionali di gestione delle crisi.

La Commissione conferma che nella primavera del 2011 presenterà proposte legislative in merito ad una serie completa di strumenti di prevenzione e risoluzione dei problemi delle banche in fallimento. Ciò garantirà che le autorità pubbliche siano in grado di risolvere i problemi degli istituti finanziari in fallimento minimizzando al tempo stesso gli effetti del fallimento sul sistema finanziario, limitando i danni all'economia e il ricorso alle risorse del settore pubblico.

La Commissione conferma che le ESA dovrebbero svolgere un importante ruolo in quei settori e che esaminerà quali poteri dovrebbero essere conferiti loro per quanto riguarda gli strumenti di prevenzione e risoluzione dei problemi delle banche in fallimento.

Detti dispositivi costituiscono un primo passo e sarebbero oggetto di riesame entro il 2014 allo scopo di creare meccanismi di gestione delle crisi e di vigilanza integrati a livello UE, nonché un fondo di risoluzione UE a lungo termine.

La Commissione conferma che a luglio 2010 presenterà proposte di revisione della direttiva sui regimi di garanzia dei depositi al fine di garantire l'ulteriore armonizzazione delle norme e l'effettiva tutela dei depositanti in tutta l'Unione europea. Parallelamente, la direttiva relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori sarà rivista allo scopo di accrescere la tutela degli investitori. Un libro bianco sui sistemi di indennizzo nel settore delle assicurazioni esaminerà la possibilità di introdurre norme europee di tutela dei titolari di polizze assicurative in caso di compagnie di assicurazione in fallimento.

Articolo 23

1. L'Autorità assicura che nessuna decisione adottata ai sensi dell'articolo 10 o dell'articolo 11 incida in alcun modo sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio.

2. Quando uno Stato membro ritiene che una decisione presa ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 incida sulle sue competenze in materia di bilancio, entro due settimane dalla notifica della decisione dell'Autorità all'autorità competente può informare l'Autorità e la Commissione che l'autorità competente non applicherà la decisione.

   Nella sua notifica, lo Stato membro precisa chiaramente come e perché la decisione incide sulle sue competenze in materia di bilancio.

In tal caso, la decisione dell'Autorità è sospesa.

Entro un mese dalla notifica dello Stato membro, l'Autorità informa quest'ultimo se mantiene la sua decisione, se la modifica o se l'annulla. Se la decisione è mantenuta o modificata l'Autorità dichiara che non vi sono incidenze sulle competenze in materia di bilancio.

Se l'Autorità mantiene la sua decisione, il Consiglio, entro due mesi dopo che l'Autorità ha informato lo Stato membro come indicato nel comma precedente, decide a maggioranza dei suffragi espressi, in una delle sessioni, se mantenere la decisione dell'Autorità.

Se il Consiglio, dopo aver considerato la questione, non decide di mantenere la decisione dell'Autorità, conformemente al comma precedente, la decisione dell'Autorità prende fine.

3. Quando uno Stato membro ritiene che una decisione presa ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 incida sulle sue competenze in materia di bilancio, entro tre giorni lavorativi dalla notifica della decisione dell'Autorità all'autorità competente può informare l'Autorità, la Commissione e il Consiglio che l'autorità competente non applicherà la decisione.

Nella sua notifica, lo Stato membro precisa chiaramente come e perché la decisione incide sulle sue competenze in materia di bilancio.

In tal caso, la decisione dell'Autorità è sospesa.

Il Consiglio entro dieci giorni lavorativi convoca una sessione e decide, a maggioranza semplice dei membri, se revocare la decisione dell'Autorità.

Se il Consiglio, dopo aver considerato la questione, non decide di revocare la decisione dell'Autorità, conformemente al comma precedente, la sospensione della decisione dell'Autorità cessa.

3 bis. Qualora il Consiglio, conformemente al paragrafo 3, abbia deciso di non revocare una decisione dell'Autorità relativa all'articolo 10, paragrafo 2 e lo Stato membro interessato ritenga tuttavia che la decisione incide sulle sue competenze in materia di bilancio, esso può informare la Commissione e l'Autorità e chiedere al Consiglio di riesaminare la questione. Lo Stato membro interessato espone chiaramente i motivi del suo disaccordo con la decisione del Consiglio.

Entro un termine di quattro settimane dalla notifica di cui al comma precedente, il Consiglio conferma la sua decisione originaria o adotta una nuova decisione conformemente al paragrafo 3.

Il periodo di quattro settimane può essere prorogato di altre quattro settimane dal Consiglio, se le particolari circostanze del caso lo richiedono.

4. È incompatibile con il mercato interno e vietato lo sfruttamento abusivo del presente articolo, specialmente in rapporto ad una decisione adottata dall'Autorità che sia priva di effetti significativi o concreti sotto il profilo del bilancio.

*Articolo 29*

*Processo decisionale*

1. Il consiglio delle autorità di vigilanza prende le decisioni a maggioranza semplice dei membri secondo il principio di un voto per membro.

Per gli atti di cui agli articoli 7 e 8 e le misure e decisioni adottate in base al capo VI e in deroga al primo comma, il consiglio delle autorità di vigilanza prende le decisioni a maggioranza qualificata dei membri, secondo quanto disposto nell'articolo 16, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea e nell'articolo 3 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Per quanto riguarda le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, nel caso di decisioni prese dall'autorità di vigilanza su base consolidata, la decisione proposta dal gruppo di esperti si considera adottata se è approvata a maggioranza semplice, a meno che non sia respinta da membri che rappresentino una minoranza di blocco quale definita all'articolo 16, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 3 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Per tutte le altre decisioni adottate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, la decisione proposta dal gruppo è adottata a maggioranza semplice dei membri del consiglio delle autorità di vigilanza secondo il principio di un voto per membro.

2. Le riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono convocate dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei membri, e sono presiedute dal presidente.

3. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

4. Il regolamento interno fissa nel dettaglio le modalità di voto, tra cui, se del caso, le regole in materia di quorum. I membri non votanti e gli osservatori, a eccezione del presidente e del direttore esecutivo, non assistono alle discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli istituiti finanziari, salvo diversamente disposto all'articolo 61 o nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 66, paragrafi 1 e 1bis

1. Entro …* e in seguito ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione generale sull'esperienza acquisita grazie all'operato dell'Autorità e al funzionamento delle procedure di cui al presente regolamento. La relazione valuta fra l'altro:

---

*GU inserire la data: tre anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

a) il grado di convergenza raggiunto dalle autorità competenti nelle prassi di vigilanza;

b) il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza;

c) i progressi compiuti verso la convergenza nei settori della prevenzione della gestione e della risoluzione delle crisi, tra cui meccanismi europei di finanziamento;

d) il ruolo dell'Autorità riguardo al rischio sistemico;

e) l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 23.

1 bis. La relazione di cui al paragrafo 1 esamina:

a) se è opportuno continuare a esercitare una vigilanza separata di banche, assicurazioni, pensioni aziendali e professionali, strumenti e mercati finanziari;

b) se è opportuno controllare la vigilanza prudenziale e le relazioni con la clientela in modo distinto o tramite un'unica autorità di vigilanza;

c) se è opportuno semplificare e rafforzare l'architettura dell'ESFS al fine di rafforzare la coerenza tra i livelli macroeconomico e microeconomico e tra le autorità di vigilanza europee;

d) la coerenza dell'andamento dell'ESFS con l'andamento globale;

e) se la composizione dell'ESFS sia sufficientemente diversificata e di alto livello;

f) se la responsabilità e la trasparenza in riferimento agli obblighi di pubblicazione risultano adeguate.

g) l'idoneità della sede dell'Autorità;

h) se è opportuno accrescere i poteri di vigilanza delle autorità di vigilanza europee; fatto salvo l'ulteriore attribuzione di compiti e poteri di vigilanza diretta sulle agenzie di rating del credito da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e fatto salvo il potere d'iniziativa della Commissione europea, le Autorità dovrebbero esercitare poteri esclusivi di vigilanza su ulteriori soggetti o su attività economiche a livello di Unione, inclusa l'eventuale ulteriore attribuzione di compiti a poteri nel settore delle infrastrutture di mercato.

_____